

REGIONE DEL VENETO

COMITATO REGIONALE V.I.A.
(L.R. 18 febbraio 2016 n°4)

PARERE n. 17 del 6/12/2017

Oggetto: BIOGARDA S.R.L. – Impianto di compostaggio Biogarda S.r.l., loc. Bivio Rosalba - Valeggio sul Mincio (VR). Riduzione impatti odorigeni del compostaggio, condizionamento e trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano – Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR) – Comuni interessati: Goito, Marmirolo, Roverbella e Volta Mantovana (MN) - Procedura di V.I.A e approvazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

PREMESSA AMMINISTRATIVA

Con nota prot. n. 181905 del 30/4/2015, è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società BIOGARDA S.r.l. con sede legale a Valeggio sul Mincio (VR) in località Bivio Rosalba (C.F. e P.IVA 03153850239), domanda di procedura di V.I.A, autorizzazione e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. 10/1999, DGR n. 575/2013, DGR n. 16/2014.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla procedura di AIA.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 1/5/2015 sul quotidiano "Corriere del Veneto" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto e la Regione Lombardia, la Provincia di Verona e la Provincia di Mantova, i Comuni di Valeggio sul Mincio (VR), Goito, Marmirolo, Roverbella e Volta Mantovana (MN). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 12/5/2015 presso la Casa di Riposo Gaetano Toffoli a Valeggio sul Mincio (VR).

Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 222256 del 27/5/2015 il Settore V.I.A. della Regione Veneto ha comunicato l'avvio del procedimento.

Il proponente ha presentato il progetto alla Commissione Regionale VIA durante la seduta del 3/6/2015.

In data 16/7/2015, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'impianto.

Sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulata dai seguenti soggetti:

- Comune di Marmirolo (ricevuta con prot. n. 261048 del 24/6/2015);
- Parco del Mincio (ricevuta con prot. n. 270487 del 1/7/2015);
- Comune di Valeggio sul Mincio (ricevuta con prot. n. 269577 del 1/7/2015);
- Provincia di Mantova (ricevuta con prot. n. 271288 del 1/7/2015);
- Sig.i Foglia, Remelli e Cordioli (ricevuta con prot. n. 278022 del 6/7/2015);
- Sig.i Morandini e Gardoni (ricevuta con prot. n. 278424 del 7/7/2015);
- ARPAV – Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche (ricevuta con prot. n. 302679 del 22/7/2015);
- Provincia di Verona (ricevuta con prot. n. 31672 del 27/1/2016).

Nel corso della seduta del 29/7/2015, la Commissione Regionale V.I.A., avendo riscontrato carenze progettuali e conoscitive, ha deliberato una richiesta di chiarimenti e integrazioni, notificata al proponente da parte del Settore V.I.A. con nota prot. n. 377942 del 22/9/2015.

Con nota del 27/10/2015, acquisita agli atti con prot. n. 434896 del 28/10/2015, il proponente ha richiesto una proroga per la consegna delle integrazioni, concessa dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 4/11/2015 e comunicata con nota prot. n. 455711 del 10/11/2015.

In risposta alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni del 22/9/2015 il proponente ha depositato documentazione integrativa con nota del 20/11/2015, acquisita dal Settore V.I.A. con prot. n. 474501 del 20/11/2015 e successivamente integrata con l'aggiornamento relativo della documentazione AIA in data 4/2/2016, ricevuta dal Settore V.I.A. con prot. n. 43486 del 4/2/2016.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa e dell'approfondimento della documentazione integrativa presentata, si è svolto in data 4/2/2016, presso gli uffici della Regione Veneto, un incontro tecnico del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente.

In data 10/2/2016 la società proponente ha richiesto con nota (ricevuta con prot. n. 51297 del 10/2/2016) la sospensione dei termini di Giudizio della Commissione V.I.A. al fine di produrre nel più breve tempo possibile la documentazione progettuale relativa alle criticità emerse nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 4/2/2016.

Il Vice Presidente della Commissione nella riunione del 2/3/2016 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Con nota prot. n. 109256 del 18/3/2016 il Settore V.I.A. ha comunicato che la Commissione V.I.A. nel corso della seduta del 17/2/2016 ha preso atto della richiesta pervenuta in data 10/2/2016 accogliendola per un periodo massimo di 45 giorni.

In data 18/3/2016 la società BIOGARDA S.r.l. ha inviato "*Documentazione integrativa in seguito alla riunione istruttoria avvenuta in data 4/2/2016*", ricevuta con prot. n. 110369 del 21/3/2016.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa e dell'approfondimento della documentazione integrativa presentata, si è svolto in data 20/4/2016, presso gli uffici della Regione Veneto, un incontro tecnico del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente.

A seguito di quanto emerso ed evidenziato dall'autorità competente nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 20/4/2016, la società proponente ha presentato in data 2/5/2016 (ricevuta con prot. n. 170980) "*Integrazioni volontarie in seguito alla riunione istruttoria avvenuta in data 20/4/2016*".

In data 15/7/2016 si è svolto, presso gli uffici della Regione Veneto, un ulteriore incontro tecnico del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente.

In seguito alle integrazioni volontarie presentate dal proponente, la Provincia di Verona ha inviato in data 22/6/2016 (ricevuta con prot. n. 243731 del 22/6/2016) il proprio parere favorevole rettificando, alla luce delle modifiche proposte, il precedente parere contrario.

Con nota prot. n. 357601 del 22/09/2016 è stata comunicata alla società proponente la sospensione dell'istruttoria in corso di valutazione a seguito della decadenza della Commissione regionale V.I.A. e la sua prosecuzione una volta istituito il nuovo Comitato Tecnico regionale V.I.A.

La Giunta regionale ha nominato, con D.G.R. n. 1596 del 10/10/2016, i componenti del nuovo Comitato Tecnico regionale V.I.A. ai sensi della L.R. n. 4/2016.

Nel corso della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 1/2/2017 il Presidente del medesimo comitato ha individuato i componenti dei nuovi gruppi istruttori a cui assegnare l'istruttoria delle procedure V.I.A. in itinere.

Il nuovo gruppo nominato per la procedura in oggetto ha incontrato in data 5/4/2017, presso gli uffici della Regione Veneto, il proponente, gli enti locali e gli uffici regionali competenti, al fine di conoscere le caratteristiche dell'intervento proposto e lo stato dell'istruttoria.

In data 7/7/2017 (ricevuta con protocollo n. 281408 del 10/7/2017) la società BIOGARDA S.r.l. ha presentato "*Integrazioni volontarie*" inerenti la linea di produzione di gesso da defecazione da fanghi in merito a cui nel frattempo sono intercorsi aggiornamenti normativi.

In merito alle integrazioni presentate dal proponente in data 10/7/2017, il Comune di Marmirolo ha presentato le proprie osservazioni in data 21/7/2017 (ricevute con prot. n. 299874 del 21/7/2017).

In data 25/8/2017 gli uffici dell'U.O. V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 360037 copia della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA all'U.O. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.O. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 368191 del 1/9/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria n. 226/2017 del 31/8/2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'area oggetto dell'impianto attuale, al catasto dei terreni del Comune di Valeggio sul Mincio.

La superficie attuale misura 19.176 mq, quella di ampliamento 22.144 mq.

Il sito in oggetto si trova compreso tra la strada statale n. 249 e la strada provinciale di Mongabia n. 27.

L'istanza riguarda i seguenti aspetti progettuali proposti dalla ditta:

- Riduzione degli impatti odorigeni dell'impianto di compostaggio attraverso:
 1. il confinamento all'interno di nuovi capannoni delle sezioni esterne di stoccaggio del prodotto finito (compost di qualità) e delle matrici in ingresso (materiale lignocellulosico pulito e tritato), attualmente situati all'esterno del capannone sotto tettoie;
 2. nuova linea di aspirazione dell'aria del nuovo capannone di stoccaggio del prodotto finito e ricircolo della stessa per l'insufflazione del materiale durante la fase di biossidazione accelerata nelle platee PL1 e PL2;
 3. nuova linea di aspirazione dell'aria proveniente dal capannone di maturazione e ricircolo della stessa per l'insufflazione del materiale durante la fase di biossidazione accelerata nelle platee PL3 e PL4;
 4. nuovo biofiltro per il trattamento delle arie esauste.
- Posizionamento di una struttura fissa completamente chiusa e in depressione in grado di accogliere lo stoccaggio e il condizionamento e trattamento dei fanghi civili e agroalimentari per successivo spandimento in agricoltura avente potenzialità totale pari a 20.000 ton/anno.
All'interno del capannone dedicato si potranno effettuare tre tipologie di lavorazione:
 1. Miscelazione e stoccaggio dei fanghi in lotti e stabilizzazione per 60 gg
 2. Condizionamento dei fanghi con calce e produzione di fango stabilizzato
 3. Produzione di gessi di defecazione attraverso il dosaggio controllato di reagenti quali ossido di calcio e acido solforico.
- Installazione di un digestore anaerobico avente potenzialità totale di trattamento pari a 20.000 ton/anno con produzione di biometano e annesso impianto di trattamento del digestato, per produzione gessi di defecazione per successivo spandimento in agricoltura.

Gli interventi in progetto consentono di portare la potenzialità complessiva dell'impianto a 68.000 ton/anno (da una attuale di 28.000 ton/anno) inserendo (oltre alla già esistente sezione di compostaggio - linea di produzione P1, che non viene ampliata):


- una sezione di condizionamento fanghi - linea di produzione P2 (potenzialità 20.000 ton/anno);
- una sezione di digestione anaerobica e produzione biometano - linea di produzione P3 (potenzialità 20.000 ton/anno).

Le operazioni che saranno autorizzate sono:

- R3: Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
- R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12.
- R10: Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura;

La realizzazione delle ulteriori due linee di processo (P2 e P3) comporta la modifica di tutti i presidi ambientali conseguenti di cui verrà data descrizione (solo per lo stato di progetto) nel capitolo 4.

Stato di fatto autorizzato:



L'impianto attuale consta di un'area scoperta, non pavimentata e non utilizzata per mq 8.375.

La sezione pavimentata, scoperta destinata al transito automezzi è pari a mq 3.957,8. L'area per le piazzole di sosta e per le operazioni di pesatura è contrassegnata con la lettera A.

L'area destinata allo stoccaggio del materiale ligno-cellulosico, sia tal quale che tritato è pari a mq 1.155 ed è individuata dalla lettera C; l'area è coperta da tettoia nella zona C1 per mq 200 e scoperta nella zona C2 per mq 955.

Nelle aree contraddistinte con la U sono presenti le seguenti sezioni:

- U1: Uffici e ricevimento dei mezzi in entrata al primo piano e guardiania al secondo; negli uffici è disponibile la casetta del pronto soccorso, linea telefonica e connessione internet (edificio a due piani);
- U2: tettoia ricovero attrezzi
- U3: officina

L'area contrassegnata dalla lettera D, pari a mq 3.360 complessivi, è destinata all'intero processo produttivo con la sola esclusione dello stoccaggio dei rifiuti lignocellulosici e relativa triturazione.

All'interno dell'area D sono state determinate le seguenti sotto aree:


- Area D1: scarico dei materiali organici conferiti presso l'impianto per mq 100. La zona è sotto aspirazione funzionante automaticamente per i tempi di utilizzo, poiché è previsto solo per il tempo necessario alle operazioni di scarico;

2

2

- Area D2: miscelazione delle varie matrici conferite. E' pari a mq 300 ed è dotata di aspirazione come area presidiata in discontinuità quindi i ricircoli di aria forzata sono legati alle fasi d'uso;
- Area D3: fermentazione accelerata. La zona è dotata di impiantistica completa per lo svolgimento della fermentazione accelerata (insufflazione, aspirazione, controllo di processo, ecc.). Complessivamente è pari a mq 1.400 di cui mq 1.000 di pavimento a platea areata e forzata. L'intera zona è sottoposta ad aspirazione come area non presidiata;
- Area D4: zona di fermentazione per la maturazione e stabilizzazione del compost. Area di mq 1.500 soggetta ad aspirazione come area parzialmente presidiata;
- Area D5: zona dedicata alla raffinazione del compost maturo completamente confinata. Area pari a mq 100 in aspirazione puntuale diretta sul vaglio come zona presidiata;
- Area D6: Tettoia di ricovero materiale raffinato, pronto per la consegna alla clientela. Essa è costituito da tettoia avente superficie pari a mq 200, pavimentata, parzialmente confinata.
- Area D7: area di caricamento compost finito prima o dopo la raffinazione, proveniente quindi dalla zona D6 o D4.

Stato di progetto ed ampliamento:



8

8

Linea di produzione P1 - impianto di compostaggio

Le modifiche proposte riguardano:

- la costruzione di un capannone in muratura adibito allo stoccaggio del verde tritato per limitare ulteriormente la diffusione di eventuali odori provenienti dalla parziale fermentazione del materiale
- lo spostamento dell'area di ricezione e pre-trattamento del materiale
- la riduzione dell'area scoperta per permettere il transito dei mezzi verso gli altri impianti. Il fabbricato in cls misura 19,50 m x 19,20 m, occupando una superficie pari a 375 mq. E' posizionato in modo da evitare il contatto del materiale tritato stoccato con l'aria che ha direzione prevalente da Est onde evitare l'eventuale diffusione di odori molesti. Possiede quindi tre lati in muratura e un lato aperto orientato a Sud.
- La tettoia di stoccaggio esistente rimane invariata e verrà comunque utilizzata dalla ditta al bisogno.

Verranno inoltre apportate alcune modifiche gestionali per le quali si rimanda alla Relazione.

Tecnica di progetto.

Linea di produzione P2 - impianto di trattamento e condizionamento fanghi

La linea P2 è una linea di nuova introduzione, con una potenzialità di 20.000 ton/anno; in generale l'attività di stoccaggio dei fanghi si può così articolare:

- Accumulo dei fanghi di depurazione provenienti dai vari impianti (depuratori o ditte agroalimentari) per ciascuno dei quali sarà stata condotta una fase preliminare di caratterizzazione analitica; l'accumulo dei fanghi avverrà all'interno di diversi lotti nei quali saranno suddivise le vasche di stoccaggio, fino al loro riempimento;
- Miscelazione dei fanghi all'interno di ciascun lotto;
- Aggiunta eventuale di reagenti (calce e/o acido solforico);
- Caratterizzazione analitica del fango o del correttivo in uscita dai singoli lotti, al termine di deposito a lungo termine, sulla base della quale definire i quantitativi di fango da conferire sui terreni agricoli in relazione alle caratteristiche analitiche di questi e alle rotazioni culturali su di essi previste;
- Spandimento dei fanghi presso le aziende agricole ricettrici. Lo stoccaggio e il trattamento dei fanghi avverrà in un capannone chiuso e presidiato di circa 4.000 mq.

Linea di produzione P3 - impianto di digestione anaerobica e produzione biometano

La potenzialità di trattamento prevista per questo tipo di impianto è pari a 20.000 ton/anno di rifiuto costituito principalmente da F.O.R.S.U..

La linea di produzione P3 sarà costituita quindi dalle seguenti sezioni:

- digestione anaerobica con produzione di biogas
- trattamento di upgrading del biogas a biometano
- trattamento del digestato.

Il biometano prodotto dalla sezione impiantistica di upgrading potrà poi avviarsi a due possibili destinazioni:

- allacciamento diretto alla rete previo ulteriore trattamento di compressione
- stoccaggio sul posto a mezzo di carri bombolai.

Il digestato risultante dalla digestione e successivamente trattato in idoneo impianto per la produzione di gessi di defecazione attraverso il dosaggio di reagenti quali calce viva e acido solforico. Il gesso risultante è successivamente destinato all'utilizzo in agricoltura come correttivo agricolo.

Integrazioni

La ditta ha presentato integrazioni volontarie:

- ha presentato una revisione del progetto recante data 20 novembre 2015 in risposta alle integrazioni richieste con comunicazione avente prot. 377942 del 22/09/2015;
- ha presentato integrazioni volontarie in data 02/05/2016 a seguito della riunione istruttoria avvenuta in data 20/04/2016;
- ha presentato integrazioni volontarie in data 07/07/2017 a seguito delle riunioni istruttorie avvenute in data 05/04/2017 e 31/05/2017.

8

8

Relazione tecnica luglio 2017

La ditta in premessa precisa che

Nelle ultime riunioni istruttorie, la discussione si è incentrata sulle modifiche recentemente introdotte dal D.M. 28.6.2016 (c.d. Collegato Agricoltura 2016) all'All. 3 D.LGS. 75/10 in materia di "gesso di defecazione da fanghi" e, più in particolare, sul coordinamento normativo tra la suddetta novella e la disciplina di cui all'art. 184-ter D.LGS. 75/10.

La Ditta proponente, pur ritenendo che l'attuale quadro normativo risulti chiaro e conforme con l'oggetto della propria domanda di autorizzazione (cfr., al proposito, tutti gli argomenti e le considerazioni di cui al par. 5 del presente elaborato), ha manifestato la propria disponibilità, in ottica collaborativa, a valutare una soluzione progettuale parzialmente diversa da quella oggetto di domanda, che espunga il codice CER 190805 in ingresso alla linea di produzione di gessi di defecazione da fanghi (ma che lo mantenga, al contrario, per la produzione di compost e/o biometano), il tutto nei termini meglio precisati nei par. nn. 3 e 4 del presente elaborato e riassunti nel pannello analitico restrittivo per i rifiuti in ingresso.

Il presente approfondimento intende quindi presentare ed analizzare la suddetta soluzione progettuale, già anticipata ed informalmente discussa con gli Uffici in occasione delle predette riunioni, e deve comunque intendersi quale mero apporto tecnico-collaborativo del privato istante; esso non può essere pertanto interpretato quale rinuncia, nemmeno implicita, all'oggetto della domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta Proponente, che quindi rimane quello indicato nella istanza acquisita al protocollo regionale in data 30/04/2015 al n. 181905, e nei relativi allegati.

La Ditta Proponente, tuttavia, dichiara sin d'ora che qualora l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità in indirizzo, pur non prevedendo l'accoglimento totale della propria domanda, dovesse introdurre, in sede di prescrizioni, le condizioni elencate nel presente elaborato, e queste soltanto, Biogarda s.r.l. si asterrà dal proporre qualsivoglia impugnativa in sede giurisdizionale, prestando quindi preventiva acquiescenza al rigetto parziale della propria domanda nei termini di cui appresso.

La Ditta Proponente si riserva peraltro, in tale ultimo caso (rigetto parziale della propria domanda nei termini qui indicati), di presentare in un secondo momento una nuova domanda di autorizzazione finalizzata ad ottenere tutto quanto richiesto nella propria originaria istanza.

LINEA DI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO FANGHI STATO DI PROGETTO (LINEA DI PRODUZIONE P2)

Tale linea prevedeva la possibilità di differenziare l'attività in tre linee produttive che prevedevano:

1. Trattamento con produzione di fango stabilizzato: ai sensi di quanto previsto dalla DGRV 2241/2005, allegato A capitolo 1 punto 5, la stabilizzazione dei fanghi avviene mediante: "stoccaggio in lotti a temperatura ambiente senza apporti o prelievi per l'intera durata del trattamento. La durata minima dello stoccaggio è di 60 giorni, utilizzando strutture di stoccaggio idonee ad impedire la dispersione nell'ambiente dei fanghi per dilavamento."
2. Condizionamento con calce con produzione di fango stabilizzato: la miscelazione con calce viva garantisce che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità del fango, liberando sostanze maleodoranti e permettendo quindi di ottenere un prodotto sicuro, stabilizzato e igienizzato. Ai sensi di quanto previsto dalla DGRV 2241/2005, allegato A capitolo 1 punto 6, la stabilizzazione dei fanghi avviene mediante: "condizionamento con calce che assicuri una miscelazione omogenea di calce e fango. La miscela dovrà raggiungere il pH >12 direttamente dopo calcificazione e mantenere un pH pari almeno a 12 per 24 ore; tale stabilizzazione potrà essere applicata esclusivamente ai fanghi destinati ad essere utilizzati su terreni con pH < 6,5."
3. Trattamento con produzione di fertilizzante (gesso di defecazione): tale attività aziendale prevede la massimizzazione ed ottimizzazione del recupero dei rifiuti conferiti. Si vuole valorizzare il fango conferito fino alla produzione di un fertilizzante - correttivo che, a seguito della miscelazione con calce e dosaggio acido solforico viene depositato in una vasca di trattamento dove rimane per 15 giorni. Tale processo permette, oltre alla stabilizzazione ed igienizzazione, la trasformazione delle matrici organici con formazione di composti umici.

8

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LINEA DI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO FANGHI
 (LINEA DI PRODUZIONE P2)

8

La proposta riguarda solamente il punto 3 del paragrafo precedente per la produzione di gessi di defecazione da fanghi.

PRESENTE FASE AUTORIZZATIVA

Le modifiche riguardano:

- Stralcio del codice CER 190805 per la produzione di gessi di defecazione;
- Applicazione di un pannello analitico restrittivo in ingresso: si applicherà in ingresso il pannello analitico dell'ammendante compostato da fanghi in uscita come previsto dal D.lgs. 75/2010 Allegato 2 (che coincide con il pannello analitico in uscita per i gessi di defecazione da fanghi D.Lgs. 75/2010 Allegato 3).

La produzione e l'utilizzo di compost da fanghi sono applicazioni assodate e testate nel tempo.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva del confronto tra i pannelli analitici di interesse:

Cadmio	20	20	1,5	1,5
Cromo totale	750			
Cromo VI			0,5	0,5
Mercurio	10	10	1,5	1,5
Nichel	300	300	100	100
Piombo	750	750	140	140
Rame	1000	1000	230	230
zinc	2500	2500	500	500
IPA (da 25 a 34)	6			6
PCDD/PCDF	50 ngI-TE/kg ss			50 ngI-TE/kg ss
PCB	0,8			0,8

Di conseguenza si sono calcolati i fattori di riduzione che risultano dall'applicazione del pannello analitico dei correttivi agricoli (gessi di defecazione) in ingresso:

Cadmio	20	1,5	13,3
Mercurio	10	1,5	6,7
Nichel	300	100	3,0
Piombo	750	140	5,4
Rame	1000	230	4,3
Zinco	2500	500	5
Cromo totale	1000	-	-
Cromo VI	-	0,5	-

Assumendo tali limiti anche per i rifiuti in ingresso e rinunciando al CODICE CER 190805 la ditta assicura la produzione di un correttivo agricolo conforme alla normativa vigente e a basso contenuto di metalli e altri inquinanti.

FUTURA FASE AUTORIZZATIVA

Quando lo stallo normativo sarà colmato dall'emanazione di decreti indicanti le caratteristiche appropriate per la definizione di EoW la ditta si riserverà di adeguare il proprio processo e l'ingresso dei rifiuti alle nuove disposizioni.

ELEMENTI CHE SODDISFANO I REQUISITI DELL'ARTICOLO 184-TER D. LGS 152/06 (CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO)

A sostegno il Proponente approfondisce i seguenti temi:

- ✓ utilizzo per scopi specifici: Il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo possono essere dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni necessarie a consentire l'identificazione dei prodotti dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli;
- ✓ mercato o domanda per tale sostanza od oggetto: L'obiettivo della produzione dei correttivi agricoli è proprio quello di intervenire sui suoli alcalini o salini delle aziende agricole, aumentando al contempo la sostanza organica in essi contenuta attraverso il recupero di fanghi ed altri prodotti di origine biologica. Tutto questo permette anche la sostituzione dei concimi chimici di sintesi con materiali organici, di valore più stabile e duraturo, recuperando risorse preziose che andrebbero altrimenti perse. La ditta è in contatto con alcune aziende agricole, ora utilizzatrici dell'ammendante compostato da fanghi, interessate anche all'utilizzo di correttivi agricoli.
- ✓ soddisfacimento dei requisiti tecnici per scopi specifici e rispetto della normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti: all'oggi non sono stati elaborati criteri comunitari per tale tipologia di rifiuti. Pertanto, in attesa della loro definizione, la ditta, in questa prima fase autorizzativa, farà riferimento ai criteri riportati nel D. Lgs. 75/2010 (come modificato con il Decreto 28 giugno 2016 pubblicato nella G.U. 12/08/2016, n. 188, art. 1, comma 1).
- ✓ l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porta a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana: I fanghi che verranno sottoposti a trattamento sono principalmente fanghi provenienti da industrie agroalimentari e dalle cartiere classificati come rifiuti speciali non pericolosi. Si ricorda che tutti i fanghi di depurazione conferiti all'impianto sono preventivamente disidratati dal produttore attraverso differenti modalità di trattamento (centrifugazione, nastro pressatura, ecc.) e risultano perciò palabili e non in grado di rilasciare percolati.

Si riassumono di seguito i concetti riportati nella relazione integrativa:

- La potenzialità richiesta per la linea di produzione P2 rimane la medesima pari a 20.000 ton/anno;
- La ditta è disponibile alla rinuncia, per la produzione di gessi di defecazione, dei fanghi caratterizzati dal codice CER 190805;
- Applicazione di un pannello analitico restrittivo ai rifiuti in ingresso;
- E' confermato il rispetto dei requisiti previsti dall'art.184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- E' confermato il rispetto della normativa sui fertilizzanti D.Lgs. 75/2010.

Pertanto la ditta ritiene che la seguente proposta permetta di ottenere un materiale che aderisce alla qualifica di End of Waste, riservandosi come detto in precedenza la possibilità di rivedere e riformulare i propri processi e l'integrazione di altri codici CER non appena la normativa di riferimento sarà chiarita.

Alternative progettuali

Il Proponente ha descritto le considerazioni in merito alle alternative progettuali:

- l'alternativa zero consiste nel non realizzare gli interventi previsti con conseguente mancata possibilità di evoluzione e miglioramento delle attività di gestione rifiuti.
- riguardo le alternative strategiche, il presente progetto si presenta già come alternativa strategica, in quanto localizzato in ottima posizione ed in grado di soddisfare in buona misura le esigenze di mercato in materia di gestione rifiuti.

- per quanto concerne le alternative di localizzazione, è da considerare che la zona scelta non presenta alcun vincolo ostativo tale da limitare od impedire quanto previsto in progetto; inoltre si tratta di implementazione di una autorizzazione già esistente.
- le alternative di processo e strutturali sono quelle relative alle diverse modalità di intervento, di gestione e di mitigazione degli impatti ed è in questa direzione che la ditta ha sviluppato il progetto, anche in ottemperanza ai disposti ed ai criteri definiti dalle MTD. Obiettivo dell'azienda è, infatti, quello di adottare specifici impianti, tecnologie e sistemi di organizzazione e/o gestione delle attività, di monitoraggio e controllo al fine di ridurre al minimo le criticità ambientali e le esternalità negative introdotte nell'ambiente e garantire lo svolgimento di attività compatibili con un ambiente comunque di qualità.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il Proponente ha analizzato i seguenti piani e strumenti urbanistici ordinati e sovra-ordinati:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.): secondo tale Piano il sito in esame ricade in fascia di ricarica degli acquiferi; l'area in esame non risulta localizzata all'interno di alcuna zona di tutela paesaggistica, né in aree soggette ad altra tipologia di vincoli o tutele. Inoltre non va ad interessare siti di interesse storico-archeologico individuati dal P.T.R.C..
- Piano d'Area Garda Baldo: secondo tale Piano l'area interessata dal progetto ricade in zona soggetta ad allagamento, nell'ambito con presenza di rilevanti segni storico-testimoniali n. 3 Ambito rurale conoide del Mincio ed in area di rilevante interesse paesistico-ambientale. Il sito non rientra in aree soggette a vincoli tali da impedire la realizzazione del progetto oggetto di valutazione. L'area in esame non risulta inserita all'interno di Aree Naturali Protette né in nessun particolare contesto o ambito tale da limitare l'attività di progetto individuato dallo strumento di piano analizzato. Si ricorda che l'impianto è esistente ed in esercizio.
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.): secondo tale Piano, risulta che l'area di progetto non è interessata da alcuna tipologia di vincolo. Dal punto di vista della classificazione del vincolo sismico, ricade nella classe Bassa. Per quanto concerne la fragilità, ricade in fascia di ricarica degli acquiferi ed in cava estinta e da recuperare.
- Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.): secondo tale Piano l'area di studio ricade in Ambito del piano cave comunale ed in Area idonea a condizione: attività estrattiva. L'ambito è compreso nell'ATO 3 "Pianura" e una parte dell'area è classificata come zona a Servizio di interesse comune di maggior rilevanza. La tavola 5 Carta delle Azioni di Piano classifica l'ambito in cui ricade l'area di studio come Ambito strategico interessato da Programma complesso. Secondo l'analisi del PAT, il progetto in esame ed i suoi obiettivi si ritengono coerenti con quanto disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Valeggio sul Mincio.
- Piano degli Interventi (P.I.): secondo tale Piano il progetto in esame ed i suoi obiettivi si ritengono coerenti con quanto disposto dal Piano degli Interventi del Comune di Valeggio sul Mincio.

Dalla consultazione degli strumenti settoriali, quali Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali ed il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), si evince che l'area di progetto non risulta interessata da vincoli tali da limitare o impedire le attività in progetto, come si rileva dalle considerazioni riassuntive di seguito riportate:

- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.): l'analisi del P.R.T.R.A. del 2004 ha evidenziato che il territorio del Comune di Valeggio sul Mincio è classificato in Zona C per tutti gli inquinanti atmosferici considerati, quali polveri fini (PM10), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), biossido di azoto (NO2), Benzene (C6H6), Ozono (O3), monossido di carbonio (CO) e biossido di zolfo (SO2). Sulla base dell'analisi di quanto previsto nel nuovo "Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera", il Comune di Valeggio sul Mincio ricade in IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura e risulta classificato in zona B per tutti gli inquinanti primari valutati, ovvero il monossido di carbonio, il biossido di zolfo, il benzene, il benzo(a)pirene, il piombo, l'arsenico, il cadmio ed il nichel.

- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.): secondo tale Piano l'area di progetto in esame ricade nel sottobacino idrografico I026/03 F.T.C.: Tartaro Tione e in zona della ricarica. In riferimento alla Carta delle Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'area di studio ricade sia in alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi, che in Comuni in provincia di Verona afferenti al bacino del Po. L'area di progetto non ricade in aree definite sensibili (Carta delle aree sensibili); non ricade in zona vulnerabile né in acquiferi pregiati.
- Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.): Dall'analisi del Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco e della relativa cartografia, nello specifico delle tavole di rischio e pericolo idraulico e delle aree soggette a scolo meccanico, si evince che l'area di progetto qui in esame non ricade in nessuna zona a rischio o pericolo idraulico individuata nelle rispettive classi di rischio del P.A.I. di cui sopra. Non ricade inoltre in zone a rischio o pericolo geologico e pericolosità da valanga.
- Piano Provinciale Gestione Rifiuti Solidi Urbani: dalla consultazione della cartografia di piano, risulta che l'area di studio ricade all'interno del Piano d'Area Garda Baldo, in permeabilità molto elevata ed in fascia di ricarica degli acquiferi, per cui dovranno essere rispettate le indicazioni delle NTA del Piano, come indicato al capitolo 5 Indicazioni normative del Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti solidi Urbani.
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali: con nota prot. n. 377942 del 22/9/2015 la Commissione Regionale VIA ha richiesto chiarimenti e integrazioni al proponente riguardo, tra l'altro, la coerenza del progetto con il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (DCR n. 30/2015) con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei vincoli di distanza da abitazioni stabilmente occupate. Il proponente nelle integrazioni presentate il 20/11/2015, facendo riferimento a quanto stabilito dall'art. 16, comma 3 delle norme tecniche del Piano rifiuti e ai chiarimenti, a tale riguardo, forniti dalla Direzione Ambiente con nota circolare n. 371117 del 16/09/2015, ha precisato che la proposta progettuale consiste esclusivamente in un ampliamento della capacità complessiva di trattamento limitata ai soli rifiuti non pericolosi, riconducibile pertanto ad una modifica di tipo non sostanziale ai fini programmatici, che non comporta quindi l'applicazione dei vincoli stabiliti dall'art. 13 del Piano rifiuti.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Si rimanda a quanto sintetizzato nel capitolo DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

La ditta ha analizzato le seguenti componenti ambientali:

- uso del suolo: Dalle elaborazioni prodotte si ricava che l'ambito interessato dalle compagini di progetto è classificato come 1.3.1 Aree estrattive e 2.1.1 Seminativi in aree non irrigue, ma si rileva che nell'area indicata come aree estrattive attualmente è presente lo stabilimento della ditta Biogarda, come si ricava dalle immagini tratte da Google earth, e può essere dunque classificato come 1.2.1 Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati.
- Atmosfera: Lo stato attuale della qualità dell'aria mostra forti criticità per quanto riguarda le concentrazioni di polveri e di biossido di azoto (comunque in miglioramento, negli anni più recenti).
- ambiente idrico: L'area oggetto di studio si trova nella parte settentrionale della Pianura Padana, indicata come "Alta pianura". Nelle immediate vicinanze del progetto non sono presenti, oltre al fiume Mincio, corsi d'acqua naturali mentre è presente sul territorio una rete idrografica artificiale intensamente ramificata, gestita dal Consorzio di Bonifica Veronese. Per quanto riguarda l'aspetto

idrogeologico, l'area in esame è posta all'interno del complesso idrogeologico dell'Alta Pianura Veronese che si sviluppa a valle dello sbocco del fiume Adige in pianura e si estende a ventaglio tra l'arco morenico benacense, ad occidente, le propaggini meridionali dei Monti Lessini ad oriente e la fascia delle risorgive a Sud.

- suolo e sottosuolo: Il territorio in esame si trova a Sud-Est delle cerchie moreniche frontali dell'anfiteatro morenico del Garda, e fa quindi parte della piana proglaciale, che costituisce l'Alta Pianura. L'alta pianura, dal punto di vista litostratigrafico è caratterizzata da uno spesso materasso alluvionale a composizione prevalentemente ghiaiosa immerse in una matrice prevalentemente sabbiosa con intercalati livelli a granulometria più fine, limoso-argillosa e talora conglomeratici.
- flora fauna ed ecosistemi: nell'area oggetto di studio e nei pressi della medesima, non sono presenti endemismi floristici e faunistici particolari ne specie rare o in via d'estinzione. La vegetazione è costituita essenzialmente da specie antropofile. La morfologia dell'area è sostanzialmente pianeggiante e l'uso attuale del suolo nell'area vasta di studio è di natura agricola, con diffusi piccoli centri urbani ed ambiti interessati da attività estrattiva o di lavorazione inerti. L'impianto attuale si localizza sul sito di una ex cava, regolarmente restituita allo strumento urbanistico vigente come area agricola.
- Rumore: Sono stati dunque identificati i ricettori potenzialmente più disturbati che rientrano nelle classi III e IV con limiti di immissione diurno e notturno rispettivamente pari a 60 e 50 dB per la classe III e 65 e 55 dB per la classe IV.
- Paesaggio: L'area interessata dalle compagini di progetto si trova inserita in un contesto agricolo ed estrattivo. Infatti l'area in cui sorge l'attuale impianto era una ex cava, regolarmente restituita allo strumento urbanistico vigente come area agricola e poi interessata dalla realizzazione dell'impianto di compostaggio di Biogarda. L'area interessata dall'ampliamento del comparto è attualmente adibita ad area agricola, nello specifico a seminativo.
- salute pubblica: Il comprensorio territoriale verificato dal Proponente comprende il comune di Valeggio sul Mincio. La ditta ha riportato in particolare le ragioni prevalenti di mortalità nel territorio.

Mitigazioni

1. atmosfera: la ditta ipotizza lo scenario di progetto:

- le emissioni odorose provenienti dal sistema di captazione e trattamento arie di progetto che prevede la captazione ed il trattamento di tutte le zone di stoccaggio (2 biofiltri, per un totale di oltre 180.000 Nm³h⁻¹); tale emissione è di tipo attivo poiché convogliata;
- Le emissioni odorose provenienti dal camino di scarico del gas prima dell'upgrading finale, nella sezione di digestione anaerobica; tale emissione è da considerarsi di tipo convogliata e puntale;
- Le emissioni provenienti dal camino posto a servizio della caldaia di riscaldamento dei digestori; tale emissione è da considerarsi di tipo convogliata e puntale;
- L'emissione di sostanze gassose e particolate provenienti dalla combustione dei motori diesel degli automezzi e dei mezzi d'opera a servizio dell'impianto;
- le emissioni in fase di cantierizzazione.

Il Proponente conclude in merito che dopo aver implementato il modello matematico e analizzato i risultati finali si possono formulare le seguenti conclusioni:

- L'area di percezione dell'odore, anche di un solo episodio all'anno (isolinea 1 OUE Nm-3), non raggiunge alcun centro abitato, ma coinvolge le case sparse nell'immediato intorno dell'impianto I limiti imposti dalle citate "Linea guida per la caratterizzazione, l'analisi e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera dell'attività ad impatto odorigeno", sono ampiamente rispettati;
- il massimo assoluto (per quanto riguarda la media oraria) peggiora di molto poco (mediamente inferiore all'1%) rispetto allo stato attuale;
- il numero di ore di superamento delle soglie di percezione dell'odore migliora nello stato di progetto (con punte di oltre il 3%);

- il fatto di avere due biofiltri (quindi emissioni convogliate, pur con flussi di massa importanti) rispetto alla situazione attuale con 1 biofiltro ed 1 area scoperta (quindi emissione diffusa e non convogliata), comporta picchi lievemente maggiori ma situazioni medie migliori;
- il miglioramento medio valutato sul 98° percentile risulta pari al 15% per lo stato di progetto rispetto allo stato attuale;

Le situazioni meteorologiche associate ai pochi superamenti della soglia di percezione delle unità olfattometriche, sono relative a:

- Periodi estivi, ovvero temperatura dell'aria superiore a 20 gradi;
- Orari notturni, ovvero diminuzione dello spessore dello strato di rimescolamento;
- Umidità relativa elevata, ovvero con valori superiori all'85%;
- Velocità del vento molto bassa (situazione di calma di vento);

2. ambiente idrico:

Il Proponente ritiene che per quanto riguarda l'ambiente idrico (acque superficiali e sotterranee), dalla valutazione dei possibili impatti indotti dal progetto, nonostante la bassa soggiacenza della falda e la buona permeabilità dei terreni, alla luce della tipologia di intervento e dei presidi ambientali e strutturali previsti, non sono emerse situazioni di rilievo o particolare criticità.

Gli impatti potenziali a carico dei comparti analizzati, originati dalla trasformazione dello stato attuale dell'area in esame, sono i seguenti:

- Alterazione del Regime Idraulico delle Acque Superficiali.
- Alterazione dei Meccanismi di Alimentazione dell'Acquifero di base.
- Contaminazione delle acque superficiali.
- Contaminazione delle Acque di Falda.
- Utilizzo della risorsa idrica.

Per quanto riguarda l'ambiente idrico (acque superficiali e sotterranee), dalla valutazione dei possibili impatti indotti dal progetto, nonostante la bassa soggiacenza della falda e la buona permeabilità dei terreni, alla luce della tipologia di intervento e dei presidi ambientali e strutturali previsti, non sono emerse situazioni di rilievo o particolare criticità.

Per quanto concerne il rischio di alterazione del regime idraulico delle acque superficiali, è stata valutata l'efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche. In ultima analisi è stata valutata la variazione in termini di permeabilità che le opere in progetto comportano. E' così risultato un impatto NULLO per la fase di cantiere e TRASCURABILE per la fase di esercizio.

Per quanto concerne il rischio di alterazione dei meccanismi di alimentazione dell'acquifero di base è stato considerato che il progetto prevede la pressoché totale reimmissione nel terreno delle acque meteoriche. Solo le acque ricadenti sull'area di stoccaggio dei cumuli lignocellulosici depositati all'esterno e, all'occorrenza, per le acque di prima pioggia si prevede il riutilizzo per l'irrigazione dei cumuli. Pertanto, nonostante l'aumento delle superfici di impermeabilizzazione, è risultato un impatto NULLO sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio.

Per quanto concerne il rischio di contaminazione delle acque superficiali, è stato considerato innanzitutto il fatto che l'opera non interferisce con nessun lineamento idrografico. Considerata la gestione delle acque si può ritenere l'impatto NULLO e per tutte le fasi considerate.

Per quanto concerne il rischio di contaminazione delle acque di falda, si è valutato l'assetto idrogeologico dell'area e verificato il sussistere di una vulnerabilità dell'acquifero elevata a fronte della bassa soggiacenza della falda e della buona permeabilità che caratterizza il primo sottosuolo che, in caso di inquinamento favorisce la propagazione relativamente rapida della contaminazione. Tuttavia, per la fase di cantiere le uniche possibilità di contaminazione sono legate a sversamenti accidentali il cui accadimento si ritiene un'ipotesi abbastanza remota. In fase di esercizio eventuali contaminazioni possono essere riferite unicamente a malfunzionamento del sistema impiantistico. Infatti le acque di processo verranno raccolte in vasche stagne e periodicamente smaltite, le acque meteoriche verranno raccolte, trattate e disperse nel terreno attraverso vasche il cui fondo presenta un franco compreso fra 4 metri in fase di magra e almeno 1 metro in fase di morbida, si ritiene improbabile la possibilità di fenomeni di contaminazione dell'acquifero. Il proponente sostiene che vada peraltro specificata la necessità che tutti i presidi ambientali e strutturali vengano mantenuti nella perfetta efficienza e che vengano rigorosamente adottate tutte le procedure

gestionali e di controllo previste dal progetto. E' così risultato un impatto TRASCURABILE per entrambe le fasi considerate.

Per quanto concerne l'utilizzo della risorsa idrica (falda), considerando che l'approvvigionamento idrico, effettuato attraverso un pozzo, riguarda esclusivamente i servizi igienici ed eventualmente l'antincendio, non verrà implementato rispetto allo stato attuale, l'impatto è risultato NULLO sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio.

3. suolo e sottosuolo:

- Sottrazione di suolo e sottosuolo:

La realizzazione dei nuovi fabbricati e di tutte le opere accessorie comporterà la produzione di circa 10.600 mc. Dal momento che il progetto prevede l'integrale riutilizzo in sito del materiale di risulta degli scavi, nella valutazione l'impatto a detta del Proponente è risultato NULLO sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio.

- Contaminazione di suolo e sottosuolo:

Nella fase di cantiere, la ditta sostiene che l'assenza di copertura di suolo favorisce una rapida infiltrazione delle perdite e degli eventuali sversamenti alla luce della buona permeabilità dei terreni presenti. Un piano d'intervento, regolamentato e adeguatamente controllato, per la rimozione e lo smaltimento di tali sostanze consentirebbe pertanto di impedire la contaminazione di volumi consistenti di suolo e sottosuolo. Questo ridurrebbe sia le probabilità di accadimento di tali incidenti, che i danni conseguenti, grazie alla possibilità di poter intervenire in maniera rapida ed efficiente, per l'eliminazione dei danni. In tal caso l'impatto legato alla contaminazione delle acque sotterranee è ritenuto TRASCURABILE dalla ditta.

Nella fase di esercizio, l'impermeabilizzazione dei basamenti degli edifici e delle aree esterne, il sistema per la captazione ed il trattamento delle acque di origine meteorica, seguite da una manutenzione ordinaria garantiscono la tutela da possibili eventi di sversamento o infiltrazione nel terreno di sostanze contaminanti; pertanto l'esito degli impatti è ritenuto TRASCURABILE dalla ditta.

4. flora fauna ed ecosistemi:

La ditta sostiene che analizzate le caratteristiche della biosfera dell'area in cui si localizza il medesimo ed alla luce dei risultati delle matrici ambientali svolte nel presente studio, si evince che:

- Non è prevista la perdita / frammentazione di habitat e di habitat di specie riferibili a quelli riportati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE.
- Per quanto riguarda il disturbo o il danneggiamento fauna, si ritiene che non sia oggettivamente probabile, alla realizzazione del progetto in esame, il verificarsi di significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole e di preservazione delle specie presenti.

5. rumore

La previsione ha evidenziato che il progetto in esame non determinerà un contributo significativo al clima acustico della zona, pertanto verranno rispettati i limiti previsti dalla classificazione acustica della zona e presso i recettori più prossimi all'attività.

6. paesaggio

Il proponente afferma che una volta analizzato il territorio a vasta scala, esso presenta una forte connotazione agricola dominata da aree prevalentemente occupate da colture agrarie, attività estrattive ed edificato sparso, in cui si inserisce l'opera in esame.

Dal punto di vista simbolico e visivo non sono presenti a livello locale siti di valore storico, percorsi panoramici o storici con cui il progetto possa interagire significativamente in maniera diretta o indiretta.

Di fatto, sia dal punto di vista qualitativo che visivo il progetto non induce sul paesaggio impatti significativi in quanto non vi sono variazioni sensibili nella percezione visiva o qualitativa del paesaggio stesso.

L'intervento non contempla movimenti terra e alterazioni dell'assetto dei suoli tali da determinare modificazioni della morfologia poiché i fabbricati saranno impostati alla quota del piano campagna attuale non incidendo sulla presenza di tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno in quanto l'area d'intervento è priva di tali connotazioni.

Per quanto attiene all'eventuale presenza di compagini vegetali di tipo arboreo l'intervento non produrrà alcuna conseguenza negativa per l'ambiente in quanto nell'area di intervento non è presente alcuna specie significativa ma solo vegetazione coltivata o sinantropica spontanea di tipo arbustivo.

7. salute pubblica

Il Proponente ritiene che il progetto produrrà un impatto trascurabile.

8. aspetti socio-economici

Il Proponente espone le seguenti considerazioni in merito:

Tra gli impatti comuni a tutti i sistemi di gestione dei rifiuti il più evidente e ricorrente è rappresentato dal rifiuto psicologico da parte della popolazione e dal deterioramento dei rapporti con gli abitanti della zona limitrofa all'area in cui sorge l'impianto.

La localizzazione degli impianti di gestione e di trattamento dei rifiuti, come nel caso specifico in esame, ha sempre rappresentato un punto nodale nel processo decisionale connesso alla gestione dei rifiuti e spesso le iniziative sia pubbliche che private nel settore sono state bloccate in seguito a contestazioni di varia origine e di diversa fondatezza, relative in particolare alla scelta specifica del sito.

Questa situazione presenta aspetti paradossali se si considera che si tratta per la maggior parte delle volte di insediare strutture che hanno il precipuo scopo di risolvere un problema sociale evitando l'insorgere di situazioni di pericolo anche per la salute e l'ambiente. Si tratta, infatti, di impianti che dovrebbero essere inseriti nel contesto sociale, inseriti ed accettati sul territorio attraverso gli ordinari strumenti di pianificazione al pari di altri impianti pubblici come quelli di depurazione delle acque reflue. Fra le ragioni che hanno provocato e provocano il rifiuto sociale degli impianti si può osservare una propensione a credere che la gestione dei rifiuti costituisca una sorgente di rischi per la salute e per l'ambiente maggiore rispetto ad altre attività antropiche.

La gestione dei rifiuti rappresenta, dunque, un problema rilevante da un punto di vista sociale, economico ed ambientale.

L'impianto in esame offre, di fatto, un servizio importantissimo alla comunità che si concretizza nel compostaggio e produzione di biometano da rifiuti umidi prodotti dalla collettività.

Accanto agli effetti positivi derivanti direttamente dall'attività in esame, esistono anche gli effetti positivi legati all'occupazione; l'impianto in esame, infatti, genererà offerta di lavoro, direttamente e nell'indotto del settore rifiuti.

Per concludere infine si rammenta che in assenza di una corretta ed attenta gestione, e senza l'applicazione delle adeguate misure di mitigazione, potrebbero insorgere e, forse prevalere, alcuni aspetti negativi legati agli impianti di gestione dei rifiuti, quali l'inquinamento della falda sottostante (se non fossero previste le impermeabilizzazioni) nonché l'emissione di odori molesti (se la gestione non fosse accurata, e non avvenisse in locali chiusi).

SITI D'IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Il proponente ha allegato al SIA, ai sensi della DGR n. 2299/2014, la dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA con allegata relazione tecnica, trasmesse entrambe da parte dell'U.O. V.I.A. all'U.O. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) al fine di acquisirne un parere in merito.

L'U.O. Coordinamento Commissioni ha trasmesso la relazione istruttoria n. 226/2017 del 31/8/2017, con la quale:

- *da atto che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:*
 - a. *non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017;*
 - b. *ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;*

8

- dichiara che per gli interventi finalizzati al potenziamento dell'impianto di compostaggio Biogarda, in comune di Valeggio sul Mincio (VR), è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce
- prescrive:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Himantoglossum adriaticum*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Ixobrychus minutus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Himantopus himantopus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
 2. di utilizzare per l'illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

8

OSSERVAZIONI E PARERI

1. Comune di Marmirolo

[...] si chiede:

- di verificare, ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs 152/06, la sussistenza delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto in seguito a tale trattamento, che in carenza di una disciplina comunitaria o di un apposito decreto del Ministero dell'Ambiente dovrebbe rifarsi alle disposizioni contenute nel D.M. 05/02/98

- di richiedere al proponente, qualora non ricorrano le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto, di introdurre una modifica progettuale prevedendo un trattamento aerobico del digestato per la produzione di ammendate compostato misto

- In subordine al precedente punto, che l'autorizzazione all'utilizzo del gesso di defecazione contenga prescrizioni di tipo ambientale su tale materiale, in analogia con quanto previsto per l'ammendante compostato ai sensi del D.lgs 75/2010, in quanto l'analisi delle impurezze fisiche (contenuto di plastiche, inerti litoidi, ecc) e le analisi microbiologiche (*Salmonella*, *E.coli*) sono ritenute imprescindibili;

- di tenere in debita considerazione, in sede di definizione delle prescrizioni per l'impiego del gesso di defecazione, l'elevato contenuto in azoto inorganico derivante dal processo di digestione anaerobica della FORSU.

Infine si rileva che l'aumento del traffico veicolare generato dall'ampliamento dell'impianto vedrà interessata anche la viabilità di competenza di questo Comune, su una strada che funge da confine tra il Comune di Marmirolo e quello di Valeggio Sul Mincio, che per dimensioni e caratteristiche tecniche difficilmente potrà sopportare l'importante aumento di carico veicolare previsto. Si rileva inoltre che tutto il traffico verrà scaricato verso il Bivio Rosalba, che per conformazione è considerato critico e con rilevante rischio di incidentalità.

Si chiede pertanto che queste problematiche vengano valutate al fine di garantire la sicurezza dell'utenza, prevedendo interventi strutturali condivisi a carico del proponente.

2. Comune di Valeggio sul Mincio

DELIBERA

1)Di esprimere dal punto di vista Ambientale, le seguenti osservazioni in quanto lo studio presentato

8

8

non fornisce sufficienti ed esaustivi elementi di approfondimento sugli impatti generati dalla realizzazione delle opere sull'ambiente:

-Nella componente "Atmosfera", per quanto riguarda le emissioni areali e diffuse, derivanti dai motori degli autocarri e dei mezzi d'opera e le emissioni puntuali derivanti dalla caldaia posta a servizio dei digestori, non risultano chiare le conclusioni e il rispetto o meno dei limiti normativi. Manca una modellazione sugli aero-dispersi, dove si possa comprendere, se ai ricettori vi siano superamenti imputabili alle attività dell'impianto. Non sono riportate le Mappe di ricaduta al suolo degli aero-dispersi come per le componenti odorogene;

-Nella componente "Ambiente Idrico", l'ubicazione dei piezometri della rete di monitoraggio della falda si basa sulla direzione di deflusso indicata nella Carta Idrogeologica dell'Alta Pianura Veronese Occidentale. Tale studio fa riferimento a misure su pozzi che distano significativamente dall'impianto e su un unico periodo di massima (agosto 1994); pertanto, localmente, la direzione di deflusso della falda potrebbe subire delle variazioni di orientamento anche in relazione al periodo di misura (massimo-minimo). Dall'osservazione dei rilievi freaticometrici sull'attuale rete di monitoraggio, condotti tra aprile e agosto 2007, e in particolare per i piezometri PZ01 e PZ02, sono riportate delle misure che si presentano come anomale e che andrebbero spiegate; si ritiene, che la configurazione della rete di monitoraggio della falda dovrebbe rifarsi a un periodo di osservazione della rete attuale di piezometri per almeno un anno a seguito di un rilievo topografico di precisione della bocca foro dei piezometri. Inoltre, si rileva, che nella rete di monitoraggio di progetto, non è previsto alcun piezometro a "valle" del bacino di dispersione L2; rappresentando questo, il sistema principale di ri-immissione delle acque in falda, si ritiene opportuno prevedere un punto di controllo della qualità della falda.

-La capacità disperdente nel sottosuolo delle vasche di laminazione L1 e L2 viene calcolata utilizzando un coefficiente di permeabilità preso a riferimento dal P.I. del comune di Valeggio, in quanto non sono state eseguite prove di permeabilità in sito; nel metodo di calcolo proposto, non si considera la debole soggiacenza della falda rispetto il fondo del bacino (circa un metro nei periodi di massima). In considerazione, della stretta relazione che intercorre tra la permeabilità, la soggiacenza della falda e la funzionalità del sistema, si ritiene che dovrebbero essere utilizzati metodi di calcolo che tengono conto della soggiacenza della falda e un K ottenuto da prove dirette in sito;

-Nella valutazione degli impatti generati dal rumore (Quadro di riferimento ambientale impatti), e più specificatamente nella tabella 6.4/I "Sorgenti sonore", non vi si ha chiara evidenza se sono state considerate le altre macchine e attrezzature impiegate dalla ditta come: pale gommate, benna miscelatrice, vaglio, trituratore, ecc. Data la criticità della matrice ambientale, dove già nel presente studio si propongono mitigazioni al fine di rispettare i limiti normativi d'immissione, si ritiene necessario che vengano considerate e ben specificate tutte le sorgenti sonore per la previsione acustica, al fine di valutare se le mitigazioni proposte siano sufficienti.

-L'ampliamento dell'impianto comporterà un aumento del traffico veicolare indotto medio pari a circa 23 veicoli/giorno complessivi, con un incremento rispetto lo stato attuale di 14 veicoli/giorno. Nello studio non si fa alcun riferimento al livello di servizio delle strade e delle intersezioni in relazione all'aumento di traffico indotto. Non è chiaro su quali intersezioni della rete provinciale andranno a gravare maggiormente i mezzi. Non si dichiara se i mezzi in entrata/uscita all'impianto faranno viaggi pieno/pieno o pieno/vuoto. Mancano valutazioni in merito allo stato della rete stradale in termini di efficienza e sicurezza, anche in funzione di eventuali compensazioni che si dovessero rendere necessarie;

-Per i controlli analitici sui rifiuti in ingresso, si fa riferimento alla Tabella B1/1 del D.G.R.V. 2241/05, mentre l'attuale riferimento normativo è la D.G.R.V. n. 235/2009; si rende necessario un adeguamento del progetto.

-Non è stato predisposto idoneo studio di mitigazione ambientale che illustri le sistemazioni esterne

2)Di esprimere da punto di vista Urbanistico le seguenti osservazioni:

a)L'elaborato "SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI, Allegato A 15 - Stralcio PRG" contiene riferimenti agli strumenti urbanistici comunali vigenti non aggiornati. Il PRG ha cessato di produrre effetti a seguito dell'approvazione della 1^a fase del PI - Piano degli Interventi, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 27.11.2014, e delle successive 2^a fase del PI (DCC n. 81 del 27.11.2015) e 3^a fase del PI (DCC n. 44 del 28.05.2015). Inoltre dal giorno 21.11.2013 è vigente il PAT - Piano di Assetto del Territorio. L'elaborato sopra citato, pertanto, dovrà contenere i corretti riferimenti urbanistici e normativi.

b)Il progettato ampliamento dell'impianto non risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti (PAT e PI). Si riportano di seguito le destinazioni urbanistiche dell'area oggetto di richiesta:

•PAT - Carta dei Vincoli: ambito del Piano cave comunali e presenza di cava

- PAT - Carta delle fragilità: penalità ai fini edificatori a causa di attività estrattiva
- PAT - Carta delle trasformabilità: Zona F - Servizi di interesse comune (impianto esistente) e Contesto territoriale destinato alla realizzazione del programma complesso n. 5 Zona cave a sud del territorio comunale previa V.A.S.
- 1^a e 2^a fase del PI - Ambito del Piano cave comunale, classificato come zona E agricola e assoggettato alla normativa specifica.
- 3^a fase del PI - Zona F - Servizi di interesse comune (impianto esistente) e Ambito del Piano cave comunale, classificato come zona E agricola e assoggettato alla normativa specifica.

Qualsiasi intervento/progetto deve pertanto essere supportato da idonea variante urbanistica al PAT e al PI che riclassifichi le aree interessate dall'ampliamento così da rendere conformi le destinazioni urbanistiche. Tale variante potrà eventualmente essere definita in sede di procedimento di autorizzazione unica e di VIA, ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 23, comma 2 della Legge Regionale 10/1999, attivando anche il procedimento di VAS qualora gli uffici regionali lo ritengano necessario. Si da comunque atto che il richiedente, con apposita dichiarazione allegata alla domanda acquisita in atti al prot. 7559 del 29.04.2015, ha dichiarato la non conformità urbanistica.

3) Di dare atto che l'Amministrazione Comunale, si esprimerà definitivamente sull'intervento e sugli aspetti ambientali, edilizi ed urbanistici dello stesso, in sede della conferenza di servizi prevista per la procedura regionale di V.I.A. e A.I.A. e comunque dopo l'acquisizione della documentazione adeguata alle osservazioni che perverranno anche da altri soggetti/enti.

4) Di trasmettere il presente atto alla Regione Veneto e alla Provincia di Verona, per le procedure e i provvedimenti di propria competenza.

3. Provincia di Mantova

Si chiede [...] al Dipartimento competente di avanzare idonee richieste di approfondimento e di modifica del progetto come di seguito riportate:

- 1) Per quanto riguarda la gestione delle acque, sia fornita indicazione dei valori limite di emissione allo scarico delle vasche di prima pioggia su suolo, siano forniti i dati reali relativi alle acque provenienti dalla piazzola scoperta C2: smaltite (frequenza annua) o riutilizzate (frequenza, portate, modalità di utilizzo), rilevato che l'impianto di compostaggio è esistente e funzionante;
- 2) Sempre in relazione alle acque meteoriche interne al sito da gestire, si richiede di motivare la realizzazione di superfici impermeabilizzate superiori a 2000 mq. se è tuttora vigente il comma 10 dell'art 39 del P.T.A.;
- 3) Vista l'area di pertinenza dell'impianto, in «fascia di ricarica degli acquiferi», circondata da un'ampia zona definita nel PTCP della Provincia di Mantova come "Aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi" (art. 51.1 degli IN), si richiede un rilievo topografico di dettaglio del piano di campagna dell'area di intervento, per accertare l'esatta quota sul livello del mare della stessa al fine di determinare l'esatta escursione annua del livello di falda ed il rispetto del franco della stessa. Il piano di campagna del sito "A" infatti ribassato di circa 9 metri rispetto alla quota del Bivio Rosalba e delle strade nell'intorno. Si sono infatti rilevate incongruenze e contraddizioni nella documentazione presentata. [...];
- 4) stante l'ubicazione dell'impianto in area incuneata nel territorio mantovano, sul quale ricadono prevalentemente i possibili impatti odorigeni, si richiede la revisione del progetto, affinché tutte le lavorazioni (P1, P2 e P3) avvengano in ambienti chiusi e in depressione, a partire dallo stoccaggio iniziale. Si chiede inoltre che i biofiltri in progetto rispettino le disposizioni regionali lombarde, in particolare le caratteristiche tecniche previste dalla Dgr 3552/2012 - «Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al Dlgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica e aggiornamento della dg.r. 1 agosto 2003 - n. 1 / 13943», qui sotto riportata. qualora più restrittive di quelle venete [...];
- 5) Per quanto riguarda le modalità di gestione dell'impianto di aerazione, stante la richiesta di aggiunta di due nuove linee produttive, si ritengono insufficienti i previsti quattro ricambi d'aria all'ora, per cui si valuti di portare il ricambio ad almeno otto l'ora, dimostrando che l'impianto di aerazione ed i biofiltri collegati sono in grado di garantire queste prestazioni;
- 6) Al fine di evitare la dispersione di componenti odorogene volatili, fortemente percepiti dalla popolazione residente, si chiede l'installazione di porte automatizzate sui capannoni al fine di ridurre al massimo l'apertura delle porte stesse e quindi la fuoriuscita degli odori;
- 7) Si chiedono approfondimenti precisi e puntuali sulle due destinazioni finali del processo produttivo (P3): linea di connessione alla rete e impianto di caricamento dei carri bombolai, solamente descritte

come possibili. Le due ipotesi hanno infatti impatti differenti in termini di traffico viabilistico ed in termini di infrastrutture da predisporre, che possono modificare il progetto;

8) In merito alla linea di produzione (P3) e alle connesse questioni di sicurezza legate alla gestione e al trattamento del biometano, sia chiesto alla Ditta di produrre tutte le certificazioni e le autorizzazioni connesse al rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco. Non si è infatti trovata menzione negli elaborati progettuali di eventuali prescrizioni o indicazioni fornite dai Vigili del Fuoco e della loro ottemperanza nel progetto presentato;

9) Sia integrato lo studio SIA con l'analisi dell'impatto sul sistema viabilistico derivante dall'insediamento in oggetto, che tenga conto, anche in forma sintetica, dei seguenti aspetti

- esatta quantificazione dell'aumento del traffico previsto in ingresso e in uscita dall'insediamento (n. mezzi previsti in uscita e n. mezzi previsti in entrata). In relazione alla linea P3 sia specificato inoltre l'ulteriore aumento dei mezzi nel caso del trasporto del biometano tramite carri bombolai;
- matrice origine destinazione del traffico generato-attratto dall'insediamento;
- principali vie di comunicazione utilizzate da e per l'impianto;
- valutazione traffico attuale gravante sulle suddette principali vie di comunicazione [...];
- valutazione di idoneità delle stesse (dimensioni, stato di conservazione, etc.) a supportare il nuovo traffico generato-attratto;
- valutazione di idoneità delle principali intersezioni (incroci) sulla viabilità di competenza Provinciale (SP 21 ed ex SS 249). Si chiede in particolare di valutare la sicurezza della circolazione sui due incroci critici: "Rosalba" e "Sei vie".

4. Parco del Mincio

[...] si osserva quanto di seguito Indicato.

L'area su cui insiste l'impianto di compostaggio esistente:

- interessa il territorio di quattro comuni mantovani a sud-est, sud, ovest e nord-ovest e precisamente: Goito, Marmirolo, Roverbella e Volta Mantovana;
- è esterna ai confini del Parco Regionale del Mincio, Istituito con L.R. n. 11 dell'8 settembre 2000, ma è posta nelle Immediate vicinanze dello stesso;
- è circondata da un'ampia zona definita come "Area di tutela idrogeologica per alta vulnerabilità" nel P.T.C. del Parco del Mincio e come "Aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi" (art. 51.1 degli IN) ed "Aree di ricarica dell'acquifero profondo" (art. 52.2 degli IN) nel P.T.C.P. della Provincia di Mantova. Relativamente a questo aspetto non è sufficientemente chiaro il rispetto della tutela Idrogeologica e della salvaguardia delle risorse Idriche superficiali.

L'impianto di compostaggio esistente:

- si estende su una superficie complessiva di 19.176 mq, mentre l'ampliamento Interesserà ulteriori 22.144 mq;
- ha una potenzialità complessiva di 28.000 ton/anno, mentre gli Interventi In progetto consentono di estendere la potenzialità complessiva fino a 68.000 ton/anno;
- è caratterizzato da un linea di produzione P1, che non viene ampliata, a cui verranno però affiancate due nuove linee produttive: una sezione di condizionamento fanghi - linea di produzione P2 (potenzialità 20.000 ton/anno) e una sezione di digestione anaerobica e produzione biometano - linea di produzione P3 (potenzialità 20.000 ton/anno).

L'impianto esistente, che è stato autorizzato dalla Provincia di Verona, ha causato ed ancora causa molestie olfattive dei residenti di Pozzolo del Comune di Marmirolo, che sono state oggetto di Incontri tecnici e campagne di monitoraggio, che hanno portato ad un adeguamento strutturale che tuttavia non ha permesso di eliminare completamente i problemi.

E' pertanto ragionevole pensare che l'Incremento dei quantitativi complessivi autorizzati (da 28.000 a 68.000 ton/anno), le caratteristiche dei rifiuti (non più solo fanghi, ma anche FORSU), nonché i processi (oltre al compostaggio, anche la digestione anaerobica e il condizionamento chimico-fisico dei fanghi), possano rappresentare un ulteriore elemento di criticità dal punto di vista degli impatti odorigeni. Questo avrebbe un effetto negativo in termini di fruizione delle aree di pregio agricolo e ambientale del Parco Regionale.

Relativamente al traffico veicolare generato dall'ampliamento dell'impianto si prende atto che vi sarebbe un sostanziale aumento (da 15 a 40 passaggi giornalieri) tale da considerarsi potenzialmente significativo per la viabilità del territorio circostante. Si chiede pertanto che venga valutato l'impatto sul sistema viabilistico derivante dall'insediamento in oggetto.

Da ultimo, si chiede che venga presentato un progetto che preveda la piantumazione di piante arboree e arbustive (in minima parte) di specie autoctone tutt'attorno all'Impianto esistente ed a quello proposto in ampliamento, al fine di favorire la risalita e la turbolenza dell'aria e conseguentemente la dispersione degli odori. Tale Intervento consentirà di limitare anche gli impatti da un punto di vista acustico e visivo.

5. Circolo PD "Adelino Comparotto", Sigg. Foglia, Remelli e Cordioli

[...]

1. La zona in cui è posto l'attuale impianto si trova in una posizione critica e pericolosa per l'ambiente. Infatti l'impianto attuale è collocato sul fondo di una ex cava. Il progetto di escavazione della ghiaia prevedeva che lo scavo fosse eseguito fino a due metri sopra l'escursione massima della falda acquifera sottostante.

Quindi l'impianto esistente è posto a due metri sopra la falda acquifera.

E' la posizione meno indicata per la costruzione di nuove strutture di tipo industriale. Ampliare quindi l'impianto può causare danni alla falda con la probabilità che ciò blocchi il processo produttivo e venga inquinata la falda acquifera. [...] La struttura esistente è quella prevista per l'ampliamento e si trova nella zona di ricarica degli acquiferi. [...]

2.1 assetto viario: [...] I rifiuti non hanno bisogno di caselli autostradali per essere conferiti all'impianto di Valeggio sul Mincio

I rifiuti devono essere prodotti e lavorati in loco. [...]

5.9 Bilancio di massa e potenzialità. Impianto P2 [...]

Devono essere adeguate le strade di accesso all'impianto. Chi paga per l'asfaltatura e la manutenzione?

Come sarà gestito l'aumento del traffico pesante? [...]

Vediamo che il traffico veicolare passa da 64 passaggi/giorno a 108 passaggi/giorno. Si nota pertanto un notevole aumento dei passaggi veicolari. [...]

2.3 Piano regolatore generale e vincoli. [...] L'impianto attuale della ditta Biogarda srl, avendo una potenzialità produttiva di 36.000 ton/anno di ammendante e fertilizzante può essere considerato come un allevamento intensivo situato in zona agricola. [...]

2.4 Disponibilità dei luoghi. [...] Dalla lettura del preliminare emerge che i terreni non risultano ancora intestati alla ditta Biogarda.

6. Consiglieri comunali Sigg. Morandini e Gardoni del 30.06.2015

1. l'attuale impianto è costruito sul fondo di una ex cava a circa 2 mt dalla falda acquifera. Tale livello risulta a nostro giudizio insufficiente a garantire una opportuna protezione della falda stessa da possibili sversamenti e infiltrazioni. Si trova inopportuna l'affermazione della ditta proponente sul fatto che "Pertanto un eventuale inquinamento della falda presente nel primo sottosuolo dell'area investigata non comporterebbe problematiche relative alla salute pubblica, se non per quanto riguarda le eventuali colture insistenti sull'area stessa irrigate con l'acqua da quest'ultima proveniente", come a voler attribuire un significato irrilevante e secondario ad eventuali inquinamenti della falda che impatterebbero sulle attività agricole.

2. Non risulta chiaro o, quantomeno, studiato adeguatamente l'impatto del maggior traffico veicolare conseguente all'ampliamento dell'impianto in termini di rumorosità, deterioramento del sistema viario, inquinamento dell'aria, impatto sui centri abitati attraversati.

3. Risulta a nostro avviso compromesso il rispetto del principio di prossimità, ribadito anche nell'ultimo Piano Rifiuti approvato dalla Regione Veneto, tra luogo di produzione del rifiuto e suo stoccaggio/lavorazione. E', infatti, la ditta stessa ad affermare che i rifiuti oggetto di lavorazione provverranno anche attraverso arterie autostradali, a sottolineare la distanza tra provenienza e arrivo.

7. ARPAV, data 22 luglio 2015 prot. 302679

1- Produzione di gesso di defecazione

La proposta della ditta di produrre "gesso di defecazione" a partire da fanghi di depurazione, risulta, a parere dello scrivente, non conforme ai requisiti di cui al D.Lgs. 75/2010 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a nonna dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88", che prevede per tale tipologia di fertilizzante (allegato 3, punto 21) la produzione a partire da "idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di materiali biologici mediante calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio". [...] In modo analogo nella normativa sui fertilizzanti le tipologie di materiali utilizzabili sono state sempre specificate in modo dettagliato e mai generico. Quindi appare evidente come il termine "materiali biologici" debba essere inteso in senso non estensivo. [...] Pertanto i fanghi derivanti da processi di depurazione di acque reflue, dalla lettura rigorosa di quanto

indicato dalla norma stessa, non rientrano tra i componenti utilizzabili per la produzione di gesso di defecazione [...]. È da evidenziare inoltre che i fanghi di depurazione di acque reflue sono prima di tutto rifiuti e come tali dovrebbero essere identificati dal D.Lgs. 75/10 se il loro utilizzo fosse consentito; infatti per il fertilizzante "ammendante compostato con fanghi" il citato decreto prevede esplicitamente tra i componenti utilizzabili i fanghi di depurazione. Si osserva ancora che il gesso di defecazione, in quanto correttivo, dovrebbe essere destinato a "modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipelldel li da reazione, salinità, tenore in sodio", come riportato nel già citato D.Lgs.; tipicamente il gesso di defecazione può essere impiegato su terreni alcalini a causa della presenza di sodio in condizioni elevate che, per quanto riguarda il Veneto, si rinvengono solo in prossimità dei litorali marini.

2 - Stabilizzazione dei fanghi

Si ritiene necessario che la ditta approfondisca ed espliciti gli aspetti tecnico/gestionali relativi ai 0 processi produttivi previsti (quali la stabilizzazione dei fanghi e il trattamento del digestato), ponendo particolare attenzione alla salute e sicurezza dei lavoratori e alla tracciabilità dei materiali (in considerazione del fatto che nel medesimo capannone la ditta intende svolgere diverse linee di trattamento). E' opportuno inoltre che la ditta espliciti le modalità operative di campionamento dei fanghi al termine del processo di stabilizzazione, introducendo, se ritenuti necessari, gli opportuni apprestamenti tecnologici che garantiscano l'accesso in ogni punto delle vasche di stoccaggio, al fine di garantire la piena rappresentatività del campionamento.

3- produzione di biometano: in merito alla produzione di biometano, si ritiene opportuno che la ditta valuti la possibilità di inserire a valle dell'impianto di upgrading una sezione di trattamento dell'off-gas, il quale come indicato nell'allegato A.09 alla relazione R.01, è caratterizzato da una concentrazione in acido solforico che, confrontata con dati bibliografici, risulta di molto superiore alla soglia di reversibilità olfattiva di tale sostanza ad elevato impianto odorigeno, oltre a contenere ancora concentrazioni apprezzabili di metano.

8. Provincia di Verona, Verbale n. 3 del 19 gennaio 2016, Deliberazione n. 5

La Provincia delibera:

1. di esprimere parere negativo di compatibilità ambientale, sul progetto avente ad oggetto: "Impianto di compostaggio Biogarda SRL -loc. Bivio Rosalba -Valeggio sul Mincio (VR) -Riduzione impatti odorigeni del compostaggio -condizionamento e trattamento fanghi -Digestione anaerobica con produzione di biometano", presentato dalla ditta BIOGARDA S.R.L., con sede legale in località Bivio Rosalba, 37067 Valeggio sul Mincio (VR), con le motivazioni di cui al verbale n. 43 del 18 dicembre 2015 della Commissione provinciale V.L.A. che viene fatto proprio ed allegato alla presente sotto la lettera A);

2. di dare atto che copia della presente deliberazione sarà comunicata alla Regione del Veneto, autorità competente per la procedura di V.I.A. di cui trattasi, al Comune di Valeggio sul Mincio, all'ARPAV Direzione generale, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 22, alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po -Sezione di Verona (Ex Genio Civile) e alla Direzione regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici.

9. Provincia di Verona verbale n. 36 del 15 giugno 2016, Deliberazione n. 77.

La Provincia delibera:

1. di rivedere il precedente parere (di cui alla deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2016) e di esprimere parere positivo con condizioni di compatibilità ambientale, sul progetto avente ad oggetto: "impianto di compostaggio Biogarda SRL - loc. Bivio Rosalba - Valeggio sul Mincio (VR) - Riduzione impatti odorigeni del compostaggio - condizionamento e trattamento fanghi - Digestione anaerobica con produzione di biometano", presentato dalla ditta BIOGARDA S.R.L., con sede legale in località Bivio Rosalba, 37067 Valeggio sul Mincio (VR), con le motivazioni di cui al verbale n. 449 del 27 maggio 2016 della Commissione provinciale V.I.A. che viene fatto proprio ed allegato alla presente sotto la lettera A);

2. di dare atto che la comunicazione di pubblicazione della presente deliberazione sul sito della Provincia, sarà inoltrata alla Regione del Veneto, autorità competente per la procedura di V.I.A. di cui trattasi, al Comune di Valeggio sul Mincio, all'ARPAV Direzione generale, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 22, alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona (Ex Genio Civile) e alla Direzione regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.

Estratto verbale n. 449

Seduta del 27 maggio 2016

[...] Provincia di Verona Commissione Provinciale Valutazione Impatto Ambientale

[...] Nel presente parere è stata considerata la seguente nuova documentazione integrativa:

- Documentazione inviata dal proponente a seguito della richiesta integrazioni dalla Regione Veneto (nota prot. 377942 del 22/09/2015), acquisita dalla Provincia di Verona - Settore Ambiente in data 17/12/2016 [...].

- Documentazione volontaria integrativa acquisita dalla Provincia di Verona - Settore Ambiente con prot. 23317 del 18/03/2016: Relazione tecnica ad integrazione del progetto a seguito di quanto emerso nella riunione istruttoria avvenuta presso la Commissione Regionale VIA in data 04/02/2016.

[...] la Commissione VIA della Provincia di Verona rivede il proprio precedente parere ed esprime il proprio parere positivo alle seguenti condizioni:

1. che la tabella citata (tabella 2.5/IV - "Emissione di gas inquinanti da combustione dei motori di autocarri e mezzi d'opera") sia effettivamente riferita ai 40 passaggi - qualora fosse invece riferita a 15 dovranno essere ricalcolati gli impatti sulla matrice atmosfera;
2. la Commissione VIA Regionale valuti l'opportunità di realizzare la siepe perimetrale con essenze quali il *Cupressocyparis feyferianii* e il *Ligustro japonicum* oppure indicare specie autoctone tipiche della pianura veneta.

10. Comune di Marmirolo del 21/07/2017 prot. 299874

In riferimento al progetto in oggetto e alle integrazioni volontarie trasmesse dalla Ditta con nota in data 07/07/2017 con la presente si evidenzia che al cap. 5.1.4, nella disamina degli elementi che soddisfano i requisiti dell'articolo 184-ter del D.lgs 152/06, non si citano i potenziali impatti legati all'applicazione dei gessi sui terreni, come ad esempio il rilascio di cattivi odori. Si chiede pertanto che l'Amministrazione competente approfondisca se le modalità previste per lo stoccaggio (presso il sito di distribuzione) e la distribuzione dei gessi di defecazione sia pienamente coerente con il requisito di assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Si rileva inoltre che la Ditta si rende disponibile a rinunciare alla produzione di gessi a partire da fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue urbane (CER 190805). A tal proposito si ricorda che questo Comune con nota prot. 8647 del 24/06/2015 aveva già espresso le proprie osservazioni e dubbi sulla trasformazione della FORSU (codice CER 200108) in gessi di defecazione previa digestione anaerobica, temendo soprattutto problemi di contaminazione residua del digestato da plastiche e inerti, chiedendo che per quel tipo di rifiuto fosse previsto il post-compostaggio.

Si chiede pertanto di escludere dai rifiuti destinati a produzione di gessi di defecazione anche il digestato derivante dalla digestione anaerobica qualora prodotto a partire da FORSU (codice CER 200108). [...]

VALUTAZIONI ED OSSERVAZIONI COMPLESSIVE SUL SIA

Gessi di defecazione da fanghi

Il procedimento che prevede la produzione di "gesso di defecazione da fanghi" nella linea P2 in conformità al D.Lgs n. 75/2010 presenta delle difficoltà interpretative e applicative in considerazione della assenza di riferimenti tecnici specifici circa la tipologia e qualità dei fanghi destinabili a tale processo o, più precisamente, non esiste ancora alcuna regolamentazione nazionale o comunitaria che stabilisca sotto il profilo tecnico ed amministrativo i criteri che consentano ai fanghi di cessare la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs 152/06 s.m.i..

Sullo specifico argomento, la Direzione Ambiente con nota prot. n. 158269 del 21.04.2017 ha formulato un preciso quesito ai Ministeri competenti riguardo alla produzione di "gesso di defecazione da fanghi" in relazione alle novità introdotte dal DM 28 giugno 2016 alla norma sui fertilizzanti.

Si rileva, infatti, che in data 28 giugno 2016 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha approvato un decreto che modifica l'Allegato 3 del D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75, recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88".

Tra le modifiche introdotte compare, nell'elenco dei fertilizzanti, un nuovo correttivo calcico e magnesiaco denominato "*Gesso di defecazione da fanghi*" (prodotto n. 23, punto 2.1 dell'Allegato 3), definito come "*il prodotto ottenuto da idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di "fanghi" mediante calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio*".

Con il medesimo decreto il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha, inoltre, precisato che per "*fanghi*" devono intendersi quelli richiamati nel D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, configurandosi così la possibilità di poter effettuare un processo di recupero che porti alla cessazione della qualifica di rifiuto anche per i fanghi di depurazione attraverso la produzione di un correttivo per i suoli.

Va rilevato altresì che, il D.M. 28 giugno 2016 stabilisce standard tecnici per il "*gesso di defecazione da fanghi*", che non appaiono compiutamente definibili quale doveroso riferimento all'art 184-ter del TUA.

A ciò si aggiunga che il recupero dei fanghi di depurazione ha già una sua regolamentazione nel D.lgs. n. 99 del 1992, il quale disciplina l'utilizzo sui terreni agricoli in conformità alle direttive per la protezione dell'ambiente, con particolare riferimento alla tutela del suolo e delle acque, fissando i limiti di concentrazione dei metalli pesanti che possono essere presenti nei fanghi stessi (Allegato 1 B).

Inoltre, il D.M. 05 febbraio 1998 al punto 16 dell'Allegato 1 - Sub-allegato 1, "*Rifiuti compostabili*", che stabilisce le modalità per la produzione di compost, prevede la possibilità di utilizzare i fanghi di depurazione nel limite del 35% di sostanza secca. Le caratteristiche di detti fanghi compostabili devono comunque essere conformi all'allegato IB del D.lgs. 99 del 1992 e alle eventuali specifiche disposizioni regionali per i contaminanti non disciplinati dalla norma nazionale.

Tutto ciò premesso, si ritiene quindi che l'intervenuta modifica normativa sui fertilizzanti, finalizzata ad individuare altre forme di recupero dei fanghi di depurazione, differenti rispetto a quelle sopra citate, risulti carente di specifiche indicazioni che, in maniera inequivocabile, individuino le forme di trattamento più idonee a garantire la cessazione della qualifica di rifiuto per i fanghi destinati alla produzione di "*gessi di defecazione*", alle stesse condizioni ambientali e sanitarie previste dalla normativa per l'utilizzo dei medesimi fanghi in agricoltura (D.lgs. 99 del 1992).

Si tenga, altresì, conto che allo scopo di definire i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto nell'ambito del presente procedimento autorizzativo nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente con nota circolare n. 10045 del 1 luglio 2016, risulta fondamentale stabilire se un loro utilizzo "*porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana*" (comma 1, lett. d) dell'art. 184-ter), tenuto conto che i fanghi di depurazione, a seconda della loro provenienza, possono essere caratterizzati da una rilevante presenza di metalli pesanti, oltre che di microinquinanti organici (Diossine e Furani, IPA e PCB), tant'è che la normativa sull'utilizzo dei fanghi e le conseguenti disposizioni regionali, fissano per tali sostanze dei limiti che condizionano l'autorizzazione per l'uso agronomico.

In tale contesto, si precisa che l'effettuazione di un'attività di recupero che si sostanzia nel processo di "*idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di "fanghi" mediante calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio*" non sia, di per sé, sufficiente a garantire la rimozione o la trasformazione degli inquinanti sopra specificati, nel rispetto delle migliori tecniche disponibili (D.M. 29 gennaio 2007).

Emerge pertanto chiaro il rischio che, in assenza delle garanzie ambientali e sanitarie stabilite dal D.lgs. 99 del 1992, la cessazione di qualifica di rifiuti/fanghi, attraverso la produzione di gessi di defecazione, possa, di fatto, determinare un effettivo rischio per l'ambiente, con possibilità di depositare sul suolo un maggiore quantitativo di inquinanti, anche persistenti e bioaccumulabili, rispetto ad un normale gesso agricolo.

Per questo motivo, il deposito del correttivo da fanghi sul suolo potrebbe persino portare al paradosso che l'impiego di un materiale "*End of Waste*" produca, a seguito di successivi controlli, l'attivazione delle procedure di cui agli artt. 242 e seguenti della Parte IV, Titolo V del D.lgs 152/2006 e s.m.i., in ragione dell'eventuale contaminazione delle matrici ambientali.

Tutto ciò precisato, si richiamano, altresì, i contenuti della sentenza della Corte di Cassazione Penale - Sezione III n. 27958 del 6.06.2017, che facendo riferimento all'art. 127 del D.lgs 152/2006 s.m.i. chiarisce i principi che regolano l'uso agronomico dei fanghi: "*il principio espresso dall'art. 127 d.lgs n. 152 del 2006 - secondo cui, ferme le disposizioni del d.lgs n. 99 del 1992, i fanghi sono assoggettati alla disciplina dei rifiuti - va interpretato nel senso che la regolamentazione dei fanghi di depurazione non è dettata da un apparato normativo autosufficiente confinato all'interno del d.lgs. n. 99 del 1992 ma il regime giuridico, dal quale è tratta la completa disciplina della materia, deve essere integrato dalla normativa generale sui rifiuti, in quanto soltanto attraverso l'applicazione del testo unico ambientale e delle altre norme generali sui*

8

rifiuti, per le parti non espressamente disciplinate dal d.lgs n. 99 del 1992, è possibile assicurare la tutela ambientale che il sistema, nel suo complesso esige, in applicazione del principio generale dettato dal d.lgs 152 del 2006, che è in linea con il principio declinato dall'articolo 1 del d.lgs n. 99 del 1992, per cui l'attività di trattamento dei rifiuti deve comunque avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente, fatte salve, ma in sintonia con tale ultima finalità, espresse deroghe rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore statale (art. 117, lettera s) Cost.)".

8

Con particolare riferimento alla definizione di valori e parametri funzionali al controllo di quelle sostanze potenzialmente inquinanti e/o contaminanti non espressamente disciplinate nel D.Lgs. n. 99 del 1992 e nel D.Lgs. n. 75 del 2010, tale sentenza stabilisce, fra l'altro, che "l'uso agronomico presuppone infatti che il fango sia ricondotto al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato (e quindi anche quelli previsti dalla Tab. 1, colonna A dell'allegato 5, al titolo V, parte IV, D.Lgs. 152 del 2006), salvo siano espressamente previsti, esclusivamente in forza di legge dello Stato, parametri diversi, siano essi più o meno rigorosi, nelle tabelle allegate alla normativa di dettaglio (decreto n. 99 del 1992) relativa allo spandimento dei fanghi o in provvedimenti successivamente emanati".

Il trattamento proposto per la produzione di gesso di defecazione si concretizza attraverso l'aggiunta di calce e il dosaggio di acido solforico, garantendo l'igienizzazione e la trasformazione della sostanza organica in sostanze umiche, tuttavia appare chiaro come tale processo da solo non sia in grado di rimuovere eventuali sostanze contaminanti presenti nei fanghi e a maggior ragione quelle non espressamente disciplinate dal D.Lgs n. 99/92 e dal D.Lgs n. 75/2010.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, in assenza di precise indicazioni da parte dei Ministeri competenti volte a rimuovere i potenziali rischi di carattere igienico sanitario, si ritiene quindi di escludere dalla linea di produzione dei gessi di defecazione "P2" i fanghi che non rispettino le condizioni previste dal D.lgs 99/92 all'art. 2, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3 e che non rispettino già in ingresso al trattamento i parametri previsti dalla normativa per i correttivi agricoli, D.lgs n. 75/2010.

Da ultimo, si ritiene quindi che non possa essere previsto il trattamento dei fanghi rispondenti alle succitate caratteristiche in commistione con altri rifiuti per la produzione di un correttivo agricolo, se non è espressamente previsto da specifica normativa tecnica e la cui manifesta finalità sia quella di migliorare le successive operazioni di recupero volte a rimuovere o trasformare i contaminanti eventualmente presenti, che possono incidere sugli aspetti ambientali ed igienico-sanitari in fase di utilizzo del correttivo stesso.

Sulla base delle considerazioni su esposte, la ditta ha effettuato una verifica delle caratteristiche intrinseche dei fanghi conferiti in impianto negli anni precedenti, ritenendo, nelle integrazioni di luglio 2017, di espungere dai rifiuti in ingresso alla linea di produzione dei gessi di defecazione i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (CER 190805), in quanto non in grado di rispettare i succitati limiti e garantendo così che le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nei fanghi in ingresso al processo siano le stesse del prodotto in uscita.

CONCLUSIONI

Si ritiene che il progetto così come presentato e come seguentemente integrato con documentazione trasmessa dal Proponente con lettera del 07/07/2017 "INTEGRAZIONI VOLONTARIE IN SEGUITO ALLE RIUNIONI AVVENUTE IN DATA 05/04/2017 E 31/05/2017" comprensivo della rinuncia del CER 190805, sia approvabile, nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo seguente.

VALUTAZIONI FINALI

Tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il Direttore della Direzione Regionale Difesa del Suolo, il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica e l'Ing. Gianni Dal Moro, Componente esterno del Comitato) esprime ad unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.

Atmosfera:

2. La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere le emissioni odorigene assicurando il corretto, costante funzionamento e manutenzione di sistemi di abbattimento, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 568 del 2005. Deve essere effettuata una costante manutenzione dei biofiltri al fine di garantire il mantenimento dei parametri ottimali riguardo a pH, temperatura, umidità ed efficienza di abbattimento delle sostanze odorigene, effettuando periodiche analisi per verificarne il corretto funzionamento.
3. I portoni delle aree di lavoro devono essere dotati di un sistema automatico che consenta di mantenere sempre in costante depressione gli ambienti, anche durante le fasi di ingresso e uscita dei mezzi.

Scarichi idrici:

4. Le acque meteoriche precipitate sulle superfici scoperte dell'impianto ove sussiste la possibilità di un dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente, da considerarsi come "acque di prima pioggia" devono essere raccolte mediante un'adeguata rete di captazione ed avviate a vasche di accumulo con possibilità di essere riutilizzate nell'installazione e, per la parte eccedente, conferite ad opportuni impianti di trattamento autorizzati.

Produzione di gessi di defecazione da fanghi

5. Con riferimento alla linea P2, per la lavorazione che prevede la produzione di "gesso di defecazione da fanghi" possono essere conferite esclusivamente le tipologie di rifiuti rispondenti alla definizione di fango, prevista dal D.lgs 99/92 all'art. 2, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3, ad esclusione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (FER 190805).
6. I rifiuti avviati alla produzione di gessi di defecazione da fanghi (prodotto n. 23, punto 2.1 dell'Allegato 3 del D. Lgs. n.75/2010) per cessare la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, devono rispondere in origine ai limiti posti per i correttivi agricoli dal D. Lgs. n.75/2010.
7. In merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comutarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, la società Biogarda srl, nel corso della realizzazione degli interventi finalizzati al potenziamento dell'impianto di compostaggio e del suo successivo esercizio, dovrà provvedere a:
 - a) mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate Himantoglossum adriaticum, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Ixobrychus minutus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Himantopus himantopus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lanius collurio) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
 - b) utilizzare per l'illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

- c) verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
8. Provvedere ad adeguato mascheramento lungo tutto il confine con essenze arboree e arbustive di specie autoctone tutt'attorno all'impianto esistente ed a quello proposto in ampliamento.
9. Sia eseguita una campagna di rilievi ai fini della valutazione acustica post operam.

Il Segretario del
Comitato V.I.A.
Eva Maria Lunger

Eva Maria Lunger

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Ing. Gianni Carlo Silvestrin

Gianni Carlo Silvestrin

VISTO: Il Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Vice-Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Luigi Masia

Luigi Masia